

ORDINANZA SINDACALE

N. 837 del 13/07/2018

SETTORE TECNICO EDILIZIA, ATTIVITA' PRODUTTIVE, AMBIENTE

OGGETTO:DIVIETO DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE NONCHE' DI BEVANDE IN BOTTIGLIE DI VETRO E LATTINE OCCASIONE DELLA GIOSTRA DELLA QUINTANA - EDIZIONI DI LUGLIO E AGOSTO 2018

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- nel territorio comunale si sta sempre più diffondendo, soprattutto tra i giovani, l'abitudine di abusare di sostanze alcoliche, con gravi rischi per la propria salute e lo sviluppo psicofisico e con conseguenze per la cittadinanza dovute ai comportamenti di coloro che sono sotto gli effetti dell'alcool;
- le conseguenze sociali e personale derivanti dall'eccessivo consumo, con l'approvazione della Legge 30 marzo 2001 n. 125/2001 Legge quadro in materia di alcool e di problemi di alcool correlati rivestono una valenza di interesse generale giuridicamente protetto e che pertanto si rende necessario un intervento sostanziale che limiti l'abuso di alcool e le conseguenze connesse sia verso la persona che verso la comunità;
- dai controlli degli organi di Polizia si evidenzia come l'abuso di bevande alcoliche negli orari dalle 21 alle 6 del mattino è dovuto, con buona percentuale, alla vendita di bottiglie all'interno degli esercizi commerciali, anche in virtù della liberalizzazione degli orari del commercio che rendono possibili aperture prolungate e continuative anche nel periodo notturno, rendendo possibile il fatto che i giovani possano facilmente acquistare bevande alcoliche di ogni genere in tali esercizi sia di giorno che di notte, soprattutto all'interno del Centro storico della città, ma non solo;

RILEVATO CHE i fattori di rischio personali per l'abuso di alcool si intersecano con rischi oggettivi per la pubblica incolumità, dovuti sia all'abbandono di contenitori di bevande in vetro, sia a episodi di inciviltà che minano la convivenza civile, la sicurezza e la incolumità pubblica con la conseguenza di limitare ai cittadini la fruizione degli spazi urbani;

CONSIDERATO che nell'ambito dei festeggiamenti del Santo Patrono S. Emidio si organizza, ogni anno, la manifestazione "Quintana di Ascoli Piceno" che prevede, presso il campo sportivo "Ferruccio Squarcia" la tradizionale Giostra della Quintana nell'edizione serale di luglio e in quella pomeridiana di agosto;

CONSIDERATO, altresì, che la Giostra della Quintana si è affermata come manifestazione leader in questo ambito, richiamando ad ogni edizione moltissimi spettatori, sia cittadini che turisti e visitatori, tali che, di norma, la struttura del campo sportivo "Ferruccio Squarcia" risulta completamente occupata;

PRESO ATTO della richiesta di ordinanza della Questura di Ascoli Piceno – Fermo, prot. n. 1852/Cat. A4/2018/Gab. ad oggetto "Giostra della Quintana 2018. Luglio/Agosto 2018. Richiesta ordinanza divieto di vendita di bevande alcoliche all'interno dell'impianto e altro", pervenuta al protocollo generale del Comune in data 11.07.2018 e assunta al numero 58134;

PRESO ATTO, altresì, che nella predetta richiesta, a seguito del tavolo tecnico tenutosi in data 5.07.2018 per la Giostra della Quintana 2018, edizioni di luglio e di agosto, è richiesta al Comune di Ascoli Piceno l'emissione di appositi provvedimenti, tra i quali:

- 1. "preso atto della notevole presenza di pubblico nell'ambito del centro cittadino e delle conseguenti criticità dovute al consumo di alcol, si richiede che, limitatamente agli esercizi commerciali della predetta area sia proibita la vendita e la somministrazione di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro, plastica e lattine. La vendita e la mescita potrà essere effettuata solo in bicchieri di plastica leggera o di carta";
- 2. "in considerazione delle pregresse problematiche verificatesi nell'ambito della manifestazione in oggetto è necessario che all'interno dell'impianto sportivo" Squarcia" sia proibito, l'ingresso, la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche di qualunque gradazione. E', inoltre, necessario disporre il divieto di introdurre nell'impianto bevande in contenitori di vetro, plastica o lattina, salvo che siano versati in bicchieri di plastica leggera o di carta";

Tali divieti dovranno decorrere da tre ore prima dell'inizio della manifestazione e fino a due ore dopo il termine della stessa;

VALUTATO indispensabile che, lo svolgimento della Giostra della Quintana, da un lato non limiti le normali abitudini delle famiglie e dei cittadini e, dall'altro, incida in maniera ponderata sulle imprese economiche esercenti l'attività di commercio;

RICHIAMATO l'art. 50, comma 7, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, come modificato ed integrato dall'articolo 8 comma 1, lettera a) del Decreto Legge n.14/2017 nella parte in cui dispone che "il Sindaco, al fine di assicurare le esigenze di tutela della tranquillità del riposo dei residenti in determinate aree della città interessate da afflusso di persone di particolare rilevanza, anche in relazione allo svolgimento dei specifici eventi, può disporre, per un periodo comunque non superiore a sessanta giorni, con ordinanza non con tingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche".

VISTE le sentenze del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) n. 3271 del 30.6.2014 e n. 3845 del 27.8.2014, con le quali i magistrati hanno avuto già modo di osservare come la circostanza per la quale il regime di liberalizzazione degli orari, applicabile indistintamente agli esercizi commerciali ed a quelli di somministrazione, non precluda all'Amministrazione Comunale la possibilità di esercitare, ai sensi del D.Lgs 267/2000, il proprio potere di inibizione delle attività per comprovate esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre che del diritto dei terzi al rispetto della quiete pubblica, in caso di accertata lesione di interessi pubblici quali quelli in tema di sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale e salute;

RICHIAMATO, altresì, l'art. 3, comma 2, del suddetto D.Lgs. n. 267/2000, che indica il Comune quale Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo e considerato che lo stesso può adottare provvedimento non solo a tutela della salute pubblica, ma anche più in generale del benessere individuale e collettivo della popolazione locale;

RITENUTO per le argomentazioni sopra esposte, di dover procedere all'adozione di un provvedimento contingibile e urgente quale misura di salvaguardia per la tranquillità e il riposo residente, nonché, a tutela della sicurezza dell'ordine pubblico, per lo svolgimento della Giostra della Quintana di Ascoli Piceno, edizioni di luglio e agosto, attraverso diverse azioni, tra loro coordinate:

- 1. all'interno dell'impianto sportivo Squarcia: il divieto assoluto di ingresso, vendita e somministrazione di bevande alcoliche di qualunque gradazione. E', inoltre, fatto divieto introdurre nell'impianto bevande in contenitori di vetro, plastica o lattina, salvo che siano versati in bicchieri di plastica leggera o di carta;
- 2. nell'ambito del centro storico cittadino, zona 1 come definito dal vigente piano regolatore: il divieto assoluto di vendita e di somministrazione di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro, plastica e lattine. La vendita e la mescita potrà essere effettuata solo in bicchieri di plastica leggera o di carta;

Tali divieti dovranno decorrere da tre ore prima dell'inizio della manifestazione e fino a due ore dopo il termine della stessa;

VISTO l'articolo 7-bis Sanzioni Amministrative del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

RICHIAMATA la delibera di Giunta n. 108 del 18 maggio 2010 avente ad oggetto: Determinazione degli importi delle sanzioni per le violazioni di ordinanze sindacali in materia di sicurezza urbana;

VALUTATA la rilevanza pubblica dell'interesse ad una ordinata e serena frequentazione degli spazi pubblici della città in occasione dell'evento di cui in oggetto e quindi l'opportunità di intervenire con sanzioni efficaci e commisurate alla gravità dei comportamenti;

VISTI:

- il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59
- la Legge Regionale 10 novembre 2009, n. 27 Testo unico in materia di commercio;

- il Decreto Legge 13 settembre 2012, n. 158 Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute convertito con modificazioni dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189
- il Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali,

ORDINA

In concomitanza dell'effettuazione di tutte le edizioni della Giostra della Quintana di Ascoli Piceno:

- 1. all'interno dell'impianto sportivo Squarcia:
 - il divieto assoluto di ingresso, vendita e somministrazione di bevande alcoliche di qualunque gradazione. E', inoltre, fatto divieto introdurre nell'impianto bevande in contenitori di vetro, plastica o lattina, salvo che siano versati in bicchieri di plastica leggera o di carta;
- 2. nell'ambito del centro storico cittadino, zona 1 come definito dal vigente piano regolatore: il divieto assoluto di vendita e di somministrazione di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro, plastica e lattine. La vendita e la mescita potrà essere effettuata solo in bicchieri di plastica leggera o di carta;

Tali divieti dovranno decorrere da tre ore prima dell'inizio della manifestazione e fino a due ore dopo il termine della stessa;

- 3. è altresì previsto, per tutte le attività:
- l'obbligo di posizionare idonei contenitori per il deposito di bicchieri di plastica ed altro, che non dovranno essere abbandonati sul suolo pubblico o aperto al pubblico;
- l'obbligo, prima della chiusura serale dell'attività, di effettuare un'accurata pulizia degli spazi antistanti (inclusa strada e marciapiede) delle aree utilizzate per gli allestimenti esterni con tavoli e sedie, rispettando le regole per il conferimento dei rifiuti secondo la raccolta differenziata;
- di avvalersi delle procedure più veloci per contattare le Forze di Polizia al fine di allontanare ed isolare clienti molesti, ubriachi e minorenni che chiedono da bere nonostante i divieti;
- di evitare assembramenti all'esterno e nelle immediate vicinanze;

Per le violazioni ai punti precedenti si applicano le disposizioni di cui alla Delibera di Giunta Comunale n.108 del 18/05/2010 avente ad oggetto "Misure e interventi atti a contrastare i fenomeni di vandalismo e inciviltà diffusa registrati nel centro storico cittadino - determinazione dell'importo del pagamento in misura ridotta per violazioni alle ordinanze comunali in materia di sicurezza urbana":

DISPONE

Che la presente ordinanza:

- 1. venga pubblicata all'Albo Pretorio;
- 2. venga trasmessa:
- alla Polizia Municipale incaricata dell'esecuzione della stessa;
- al Servizio Attività Produttive SUAP;

- al Servizio Comunicazione per le attività di informazione a mezzo della stampa locale, mediante avviso sul sito internet del Comune di Ascoli Piceno e mediante appositi manifesti affissi negli spazi pubblici;
- al Prefetto di Ascoli Piceno, per l'adozione delle azioni di coordinamento e delle necessarie comunicazioni alle Forze di Polizia

INFORMA

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

RELAZIONE ISTRUTTORIA

DIVIETO DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE NONCHE' DI BEVANDE IN BOTTIGLIE DI VETRO E LATTINE OCCASIONE DELLA GIOSTRA DELLA QUINTANA - EDIZIONI DI LUGLIO E AGOSTO 2018

PREMESSO CHE:

- nel territorio comunale si sta sempre più diffondendo, soprattutto tra i giovani, l'abitudine di abusare di sostanze alcoliche, con gravi rischi per la propria salute e lo sviluppo psicofisico e con conseguenze per la cittadinanza dovute ai comportamenti di coloro che sono sotto gli effetti dell'alcool:
- le conseguenze sociali e personale derivanti dall'eccessivo consumo, con l'approvazione della Legge 30 marzo 2001 n. 125/2001 Legge quadro in materia di alcool e di problemi di alcool correlati rivestono una valenza di interesse generale giuridicamente protetto e che pertanto si rende necessario un intervento sostanziale che limiti l'abuso di alcool e le conseguenze connesse sia verso la persona che verso la comunità;
- dai controlli degli organi di Polizia si evidenzia come l'abuso di bevande alcoliche negli orari dalle 21 alle 6 del mattino è dovuto, con buona percentuale, alla vendita di bottiglie all'interno degli esercizi commerciali, anche in virtù della liberalizzazione degli orari del commercio che rendono possibili aperture prolungate e continuative anche nel periodo notturno, rendendo possibile il fatto che i giovani possano facilmente acquistare bevande alcoliche di ogni genere in tali esercizi sia di giorno che di notte, soprattutto all'interno del Centro storico della città, ma non solo;

I fattori di rischio personali per l'abuso di alcool si intersecano con rischi oggettivi per la pubblica incolumità, dovuti sia all'abbandono di contenitori di bevande in vetro, sia a episodi di inciviltà che minano la convivenza civile, la sicurezza e la incolumità pubblica con la conseguenza di limitare ai cittadini la fruizione degli spazi urbani per il clima di insicurezza, soprattutto nelle ore notturne, che si viene a creare, comportando così una minore libertà di azione;

Come noto, nell'ambito dei festeggiamenti del Santo Patrono S. Emidio si effettua ogni anno, la manifestazione "Quintana di Ascoli Piceno" che prevede, presso il campo sportivo "Ferruccio Squarcia" la tradizionale Giostra della Quintana nell'edizione serale di luglio e in quella pomeridiana di agosto;

La Giostra della Quintana si è affermata come manifestazione leader in questo ambito, richiamando ad ogni edizione moltissimi spettatori, sia cittadini che turisti e visitatori, tali che, di norma, la struttura del campo sportivo "Ferruccio Squarcia" risulta completamente occupata;

La Questura di Ascoli Piceno – Fermo, ha richiesto, con nota prot. n. 1852/Cat. A4/2018/Gab. ad oggetto "Giostra della Quintana 2018. Luglio/Agosto 2018. Richiesta ordinanza divieto di vendita di bevande alcoliche all'interno dell'impianto e altro", pervenuta al protocollo generale del Comune in data 11.07.2018 e assunta al numero 58134, l'emissione di apposite ordinanze;

Nella predetta richiesta, a seguito del tavolo tecnico tenutosi in data 5.07.2018 per la Giostra della Quintana 2018, edizioni di luglio e di agosto, è richiesta al Comune di Ascoli Piceno l'emissione di appositi provvedimenti, tra i quali:

- preso atto della notevole presenza di pubblico nell'ambito del centro cittadino e delle conseguenti criticità dovute al consumo di alcol, si richiede che, limitatamente agli esercizi commerciali della predetta area sia proibita la vendita e la somministrazione di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro, plastica e lattine. La vendita e la mescita potrà essere effettuata solo in bicchieri di plastica leggera o di carta;
- in considerazione delle pregresse problematiche verificatesi nell'ambito della manifestazione in oggetto è necessario che all'interno dell'impianto sportivo" Squarcia" sia proibito, l'ingresso, la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche di qualunque gradazione. E', inoltre, necessario disporre il divieto di introdurre nell'impianto bevande in contenitori di vetro, plastica o lattina, salvo che siano versati in bicchieri di plastica leggera o di carta;

Tali divieti dovranno decorrere da tre ore prima dell'inizio della manifestazione e fino a due ore dopo il termine della stessa;

Si valuta indispensabile che, lo svolgimento della Giostra della Quintana, da un lato non limiti le normali abitudini delle famiglie e dei cittadini e, dall'altro, incida in maniera ponderata sulle imprese economiche esercenti l'attività di commercio;

L'art. 50, comma 7, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, come modificato ed integrato dall'articolo 8 comma 1, lettera a) del Decreto Legge n.14/2017 nella parte in cui dispone che "il Sindaco, al fine di assicurare le esigenze di tutela della tranquillità del riposo dei residenti in determinate aree della città interessate da afflusso di persone di particolare rilevanza, anche in relazione allo svolgimento dei specifici eventi, può disporre, per un periodo comunque non superiore a sessanta giorni, con ordinanza non con tingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche".

Le sentenze del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) n. 3271 del 30.6.2014 e n. 3845 del 27.8.2014, con le quali i magistrati hanno avuto già modo di osservare come la circostanza per la quale il regime di liberalizzazione degli orari, applicabile indistintamente agli esercizi commerciali ed a quelli di somministrazione, non precluda all'Amministrazione Comunale la possibilità di esercitare, ai sensi del D.Lgs 267/2000, il proprio potere di inibizione delle attività per comprovate esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre che del diritto dei terzi al rispetto della quiete pubblica, in caso di accertata lesione di interessi pubblici quali quelli in tema di sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale e salute;

L'art. 3, comma 2, del suddetto D.Lgs. n. 267/2000, che indica il Comune quale Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo e considerato che lo stesso può adottare provvedimento non solo a tutela della salute pubblica, ma anche più in generale del benessere individuale e collettivo della popolazione locale;

tutto ciò premesso, si propone:

In concomitanza dell'effettuazione di tutte le edizioni della Giostra della Quintana di Ascoli Piceno:

- 1. all'interno dell'impianto sportivo Squarcia: il divieto assoluto di ingresso, vendita e somministrazione di bevande alcoliche di qualunque gradazione. E', inoltre, fatto divieto introdurre nell'impianto bevande in contenitori di vetro, plastica o lattina, salvo che siano versati in bicchieri di plastica leggera o di carta;
- 2. nell'ambito del centro storico cittadino, zona 1 come definito dal vigente piano regolatore: il divieto assoluto di vendita e di somministrazione di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro, plastica e lattine. La vendita e la mescita potrà essere effettuata solo in bicchieri di plastica leggera o di carta;

Tali divieti dovranno decorrere da tre ore prima dell'inizio della manifestazione e fino a due ore dopo il termine della stessa;

- 3. è altresì previsto, per tutte le attività:
- l'obbligo di posizionare idonei contenitori per il deposito di bicchieri di plastica ed altro, che non dovranno essere abbandonati sul suolo pubblico o aperto al pubblico;
- l'obbligo, prima della chiusura serale dell'attività, di effettuare un'accurata pulizia degli spazi antistanti (inclusa strada e marciapiede) delle aree utilizzate per gli allestimenti esterni con tavoli e sedie, rispettando le regole per il conferimento dei rifiuti secondo la raccolta differenziata;
- di avvalersi delle procedure più veloci per contattare le Forze di Polizia al fine di allontanare ed isolare clienti molesti, ubriachi e minorenni che chiedono da bere nonostante i divieti;
- di evitare assembramenti all'esterno e nelle immediate vicinanze:

DISPONE

Che la presente ordinanza:

- 3. venga pubblicata all'Albo Pretorio;
- 4. venga trasmessa:
- alla Polizia Municipale incaricata dell'esecuzione della stessa;
- al Servizio Attività Produttive SUAP;
- al Servizio Comunicazione per le attività di informazione a mezzo della stampa locale, mediante avviso sul sito internet del Comune di Ascoli Piceno e mediante appositi manifesti affissi negli spazi pubblici;
- al Prefetto di Ascoli Piceno, per l'adozione delle azioni di coordinamento e delle necessarie comunicazioni alle Forze di Polizia

INFORMA

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

Il Dirigente Arch. Ugo Galunti

(Codice fiscale/Partita IVA n°. 00229010442) ID documento 1656417